



# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

\*\*\*\*\*

## VERBALE N.42

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 21 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente nominato con delibera del Consiglio Comunale n 16 del 27.05.2024, nelle persone dei Signori: Dott.ssa Luisa Pizzo (Presidente), Dott. Russo Antonino e Dott. Composto Stefano (componenti), si è riunito in videoconferenza per procedere all'esame della proposta di deliberazione, di Giunta Municipale n. 260 del 19-12-2024 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) PROVVISORIO 2024-2026 limitatamente alla sottosezione 3.30 del PIAO

Il Collegio dei revisori Richiamata la deliberazione in oggetto, preliminarmente, precisando che il parere del Collegio è espresso alla SOTTOSEZIONE PIAO 3.3: PTFP 2024/2026.

VISTI:

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over", comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico del contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*
- *E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

CONSIDERATO che:

- con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001.

- Il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale.

- Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, d.m. 132/2022),

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio*

*asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al pri-mo periodo 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n.226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);
- il DM 132/2022 di attuazione dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021, e del DPR 24 giugno 2022, n. 81;

Dato atto che:

L'Ente ha dichiarato il dissesto giusta deliberazione consiliare n. 64 del 27/11/2023 e sono in itinere le azioni consequenziali.

La predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato comporta una complessa attività che non rende immediata l'approvazione del bilancio medesimo.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad approvare il PIAO provvisorio 2024-2026 nelle more dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

VISTA

la sottosezione del Piao 3.3 Dotazione Organica e Piano del Fabbisogno del personale con le relative tabelle di calcolo;

CONSIDERATO che

- le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;
- il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, con riferimento al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, ai sensi dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e come previsto dal citato DM del 17 marzo 2020, procedendo alla ricognizione delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE del bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui il rendiconto è stato approvato (2022) e da cui risulta che il rapporto tra la spesa del personale dell'ultimo rendiconto approvato e le entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE del bilancio preventivo assestato è pari a 23,90% per cui l'ente deve essere classificato comune virtuoso, mentre il valore soglia previsto dalla tabella 1 del DM. 17-3-2020 per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti è 27,00%.

Nelle more della predisposizione e approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato ai fini dello impiego ottimale delle risorse, l'Ente ha manifestato la necessità di una previsione dei fabbisogni assunzionali, che per l'anno 2024 nel rispetto della sopra citata normativa preveda:

N. 2 assunzioni di funzionari -1 SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO (Codice B.2.SIC) e 1 SPECIALISTA TECNICO (Codice B.6.SIC) ai sensi dell'art. 19 del sopra citato D.L. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) giusto DPCM del 23/07/2024;

N. 1 assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. giuste previsioni del d.lgs. n. 113/2016.

Si raccomanda di procedere ad eventuali assunzioni solo integralmente eterofinanziate e previa autorizzazione della COSFEL.

L'organo di Controllo

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare l'art. 239 per le funzioni dello Stesso;
- Visto il regolamento di contabilità in vigore;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

VISTO

il parere favorevole di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile Il Dirigente del Settore Dott.ssa *Dott.ssa Maria Natoli Scialli*;

VISTO

il parere favorevole di Regolarità Contabile espresso dal Responsabile Il Dirigente del Settore Dott.ssa Antonella Truglio;

Il Collegio sulla scorta della documentazione fornita dall'Ente

ESPRIME

Parere Favorevole sulla PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 260 del 19-12-2024 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) PROVVISORIO 2024-2026 limitatamente alla sottosezione 3.30 del PIAO

Rispettive sedi, 21/12/2024

f.to (\*)

L'organo di Revisione Economico- finanziaria

Dott.ssa Luisa Pizzo (Presidente)

Dott. Composto Stefano (Componente)

Dott. Russo Antonino (Componente)

*(\*) La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia del documento firmato digitalmente e conservato presso l'ufficio del responsabile del servizio finanziario.*